



Cassa Pensioni  
di Lugano

# REGOLAMENTO DI PREVIDENZA della Cassa Pensioni *di Lugano*

## Indice

CAPITOLO 1: Disposizioni generali .....	2
CAPITOLO 2: Assicurazione alla CPdL .....	2
CAPITOLO 3: Definizioni.....	4
CAPITOLO 4: Proventi della CPdL .....	6
CAPITOLO 5: Prestazioni della CPdL.....	7
Sezione 1: Generalità.....	7
Sezione 2: Rendita per limiti d'età .....	9
Sezione 3: Rendita invalidità.....	9
Sezione 4: Supplemento temporaneo.....	10
Sezione 5: Liberazione dal pagamento dei contributi .....	11
Sezione 6: Rendita al coniuge .....	11
Sezione 7: Rendita per figlio .....	12
Sezione 8: Prestazioni a seguito di divorzio .....	12
Sezione 9: Prestazione di libero passaggio .....	14
Sezione 10: Capitale in caso di decesso .....	16
CAPITOLO 6: Promozione della proprietà d'abitazioni .....	16
Sezione 1: Prelievo anticipato.....	17
Sezione 2: Costituzione in pegno .....	19
CAPITOLO 7: Equilibrio finanziario.....	20
CAPITOLO 8: Disposizioni generali .....	20
CAPITOLO 9: Disposizioni transitorie .....	20
CAPITOLO 10: Disposizioni finali.....	21

# REGOLAMENTO DI PREVIDENZA DELLA CASSA PENSIONI DI LUGANO

## CAPITOLO 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce le prestazioni ed il finanziamento della Cassa pensioni di Lugano, detta in seguito CPdL, in applicazione dello statuto in vigore.

### Art. 2 Forma giuridica e sede della CPdL

1 La CPdL è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

2 La CPdL ha sede a Lugano ed è iscritta nel registro di commercio.

### Art. 3 Piano di previdenza

Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato di contributi ai sensi dell'art. 15 della LFLP del 17 dicembre 1993.

### Art. 4 Obiettivo di copertura

La CPdL deroga al principio della capitalizzazione integrale con il consenso della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Essa dispone di un piano di finanziamento conformemente all'art. 72a LPP. L'obiettivo del grado di copertura è del 100%.

### Art. 5 Misure in caso di sottocopertura

1 Qualora dal bilancio tecnico risultasse la diminuzione di un grado di copertura iniziale, ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 let. b LPP, il Consiglio direttivo, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale decide le misure di risanamento atte a ristabilire l'equilibrio finanziario della CPdL entro un termine adeguato, conformemente agli artt. 65c, 65d e 65e LPP.

2 Le disposizioni delle misure di risanamento devono tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza e prendere in considerazione un'adeguata simmetria di sacrificio, da un lato fra il datore di lavoro e gli affiliati, dall'altro fra i diversi gruppi di affiliati. Se necessario, gli interessi sull'aver di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni potranno essere adeguati ai mezzi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità.

3 Se le misure ai sensi del capoverso 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, la CPdL potrà riscuotere dagli assicurati, dal datore di lavoro e dai pensionati, osservando il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, dei contributi destinati a ristabilire i gradi di copertura iniziali. Il contributo del datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. Un contributo può essere prelevato dai pensionati soltanto sulla parte della pensione corrente che, negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della pensione determinato al momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito. Il contributo dei pensionati è compensato con le pensioni correnti. Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di libero passaggio minima e del capitale di decesso.

## CAPITOLO 2: Assicurazione alla CPdL

### Art. 6 Principio

1 L'assicurazione alla CPdL è obbligatoria per tutti i dipendenti della Città di Lugano e delle sue partecipate, fatta eccezione:

- di coloro che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai 3 mesi;
- di coloro il cui salario annuo è inferiore ai 2/3 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS;
- di coloro che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- di coloro la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che ne facciano domanda alla CPdL; rimangono riservate le convenzioni internazionali;
- di coloro che, al momento dell'entrata in servizio, sono invalidi almeno in misura del 70% ai sensi dell'AI;
- di coloro che sono rimasti assicurati a titolo provvisorio presso il loro precedente istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP.

2 Il dipendente al servizio di vari datori di lavoro affiliati alla CPdL, il cui salario complessivo raggiunge almeno i 2/3 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, può farsi assicurare presso la CPdL.

3 Possono essere affiliati anche altri istituti di diritto pubblico o privato (Enti), come pure altri Comuni, se ne facessero domanda scritta, purché ciò non causi nessun pregiudizio o danno attuariale alla CPdL. L'affiliazione alla CPdL è consentita unicamente con l'accordo tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti o con l'eventuale rappresentanza degli stessi, conformemente all'art. 11 cpv. 2 e 3 bis LPP. Per queste affiliazioni verrà stipulata una convenzione nella quale saranno inserite tutte le condizioni attuariali e statutarie che dovranno essere applicate. Tale convenzione disciplinerà segnatamente le modalità dell'affiliazione alla CPdL, nonché le condizioni di scioglimento e, per questa ipotesi, in particolare il destino dei beneficiari di rendite, riservato il Regolamento sulla liquidazione parziale. I Comuni o gli Enti sono assimilati alla Città di Lugano ai sensi del presente regolamento e di seguito denominati datore di lavoro.

4 Il passaggio da un datore a un altro datore di lavoro, entrambi affiliati alla CPdL, non comporta variazioni all'affiliazione alla CPdL, fermo restando eventuali modifiche applicabili dal nuovo datore di lavoro.

5 Funzionari e docenti delle scuole comunali elementari e dell'infanzia che per legge non possono essere assicurati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino sono obbligatoriamente assicurati presso la CPdL.

6 Di regola i municipali sono assicurati alla CPdL, rimane riservato il cpv. 1. Al termine del mandato avranno diritto a una prestazione di libero passaggio secondo le relative modalità del presente regolamento, sempre che non siano esigibili altre prestazioni assicurate. In deroga all'art. 14, l'onorario percepito dai municipali è il salario assicurato.

#### **Art. 7 Inizio dell'assicurazione**

1 L'assicurazione alla CPdL ha effetto nel momento in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, non prima tuttavia del 1° gennaio successivo al 17° compleanno.

2 Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno o che coincide con tale data, l'assicurazione si estende unicamente alla copertura dei rischi d'invalidità e di decesso. Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno, essa si estende anche alla vecchiaia.

3 Se un dipendente viene assunto per un periodo non superiore ai 3 mesi, e se il rapporto di servizio è prolungato oltre i 3 mesi, la sua assicurazione alla CPdL inizia dal primo giorno del prolungamento.

4 Per i dipendenti il cui salario annuo è inferiore, al giorno dell'entrata in servizio, all'importo minimo secondo l'art. 6 cpv. 1 lettera b, l'assicurazione alla CPdL avviene dal primo giorno del mese nel quale il salario annuo eccede quest'importo minimo.

#### **Art. 8 Assicurazione dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno**

Se un dipendente entra in servizio dopo il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, la CPdL gli riconosce il diritto all'acquisto di tutto o parte delle prestazioni di previdenza relative alla durata che separa questa data dalla data della sua entrata in servizio, in applicazione dell'art. 18.

#### **Art. 9 Informazioni all'entrata in servizio**

1 Al momento dell'entrata in servizio, il dipendente deve fornire alla CPdL tutte le informazioni sulla sua situazione personale in materia di previdenza professionale, ossia:

- il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del suo datore di lavoro precedente, il nome e l'indirizzo dell'istituto di libero passaggio presso il quale ha un avere di libero passaggio, nonché la forma della copertura previdenziale;
- l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, la parte di quest'ultima costituita dall'avere di vecchiaia secondo la LPP e, se ha compiuto i 50 anni, la parte della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni; rimane tuttavia riservato il cpv. 2;
- se è coniugato, l'importo della prestazione di libero passaggio e l'avere di vecchiaia LPP calcolati al momento del matrimonio; rimane tuttavia riservato il cpv. 2;
- l'eventuale importo che, a seguito di un prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, non sia ancora stato rimborsato il giorno della fine del rapporto di servizio, la designazione dell'abitazione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
- l'eventuale importo costituito in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione e il nome del creditore pignoratizio;
- tutte le informazioni relative a un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di previdenza precedente.

2 I dipendenti coniugati prima del 1° gennaio 1995, che non sono in grado di informare la CPdL sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunicano alla CPdL l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, unitamente alla data alla quale questo importo è stato calcolato.

3 La CPdL è autorizzata, per conto dell'assicurato, a chiedere le informazioni secondo il cpv. 2 agli istituti di previdenza o di libero passaggio ai quali l'assicurato è stato affiliato.

#### **Art. 10 Informazioni del datore di lavoro**

Il datore di lavoro si impegna ad annunciare alla CPdL tutte le persone che esso assume comunicando i dati necessari per l'ammissione alla Cassa. Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dal mancato rispetto di questo obbligo (art. 95).

#### **Art. 11 Fine dell'assicurazione**

1 L'assicurazione alla CPdL termina nel momento in cui si conclude il rapporto di servizio per una causa diversa dal pensionamento per limiti d'età, per invalidità.

2 La fine dell'assicurazione alla CPdL comporta la perdita della qualità di assicurato, con riserva tuttavia dell'art. 72 e con l'obbligo per la CPdL di fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie a quest'ultimo.

#### **Art. 12 Esame e riserve mediche**

1 La CPdL esige da ogni nuovo dipendente un'autocertificazione del suo stato di salute integrata al formulario di affiliazione CPdL.

2 In base all'autocertificazione, la CPdL può, riferendosi al preavviso del medico di fiducia, imporre una o più riserve mediche specifiche per l'assicurazione invalidità; esse non valgono per la parte delle prestazioni minime della LPP.

3 La CPdL si pronuncia non appena l'incarto sarà completato. Se delle riserve mediche sono imposte, l'interessato ne sarà informato per iscritto; la durata della loro validità non eccederà i 5 anni. Se l'assicurato, nel corso del periodo di validità di una riserva, diventa invalido per causa di un'affezione oggetto della riserva, le prestazioni d'invalidità della CPdL sono ridotte in modo permanente al livello delle prestazioni minime LPP.

4 La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva medica per ragioni di salute. Il periodo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva.

5 Se una o più riserve mediche erano state imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, solo il medico che aveva effettuato l'esame può, con l'accordo dell'assicurato, comunicarne il motivo al medico della CPdL.

### **CAPITOLO 3: Definizioni**

#### **Art. 13 Unione domestica registrata**

1 Le persone legate da unione domestica registrata, ai sensi della LUD, sono parificate alle persone coniugate ai sensi del presente regolamento.

2 Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è parificato al divorzio ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 14 Salario assicurato**

1 Il salario annuo è la base per la determinazione del salario assicurato.

2 Il salario annuo massimo assicurabile è fissato annualmente in base al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano (ROD).

3 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo, ridotto di una quota di coordinamento pari all'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS. Il salario assicurato è arrotondato al fr. 100.-- superiore. Rimane riservato l'art. 6 cpv. 6.

4 Per i dipendenti con attività ridotta, la quota di coordinamento è calcolata proporzionalmente al grado di occupazione.

5 Nei casi in cui il salario assicurato risultasse inferiore a 1/8 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, esso verrà arrotondato a tale importo.

6 Ad ogni modifica della quota di coordinamento o riduzione generale dei salari, il salario assicurato non deve essere inferiore a quello precedente.

7 Se il salario effettivamente percepito dal dipendente diminuisce momentaneamente per motivi di malattia, d'infortunio, di disoccupazione o per altre circostanze simili, il salario assicurato viene mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la diminuzione.

8 Il salario assicurato non può in nessun caso includere tutta o parte della remunerazione conseguita con un'attività lucrativa al servizio di un terzo o indipendente.

#### **Art. 15 Grado di occupazione**

1 Il grado di occupazione corrisponde al rapporto fra l'orario di lavoro dell'assicurato e l'orario di lavoro normale applicato dal datore di lavoro per la funzione svolta.

2 Il grado medio di occupazione è pari alla media ponderata dei gradi di occupazione di tutto il periodo assicurativo. Ai fini del calcolo attuariale delle prestazioni assicurate, per il periodo futuro viene considerato l'ultimo grado di occupazione.

#### **Art. 16 Capitale di risparmio**

1 Per ogni assicurato è costituito un capitale di risparmio. Esso si compone di:

- la prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, conformemente all'art. 18;
- gli eventuali apporti personali dell'assicurato ai sensi dell'art. 18;
- gli accrediti di vecchiaia, secondo l'art. 17;
- le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio;
- gli interessi maturati sugli importi summenzionati.

2 Gli importi destinati alla costituzione del capitale di risparmio conformemente all'art. 18 come pure le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio maturano interessi. Gli accrediti di vecchiaia maturano interessi dal 1° gennaio successivo alla loro attribuzione.

3 Il Consiglio direttivo fissa a fine anno sulla base del risultato provvisorio d'esercizio e della situazione finanziaria della CPdL l'attribuzione supplementare al capitale di risparmio per l'anno in corso da assegnare agli assicurati presenti al 31 dicembre. Nel contempo stabilisce il tasso di remunerazione da attribuire ai capitali di risparmio di coloro che realizzano un evento assicurato nell'anno successivo.

#### **Art. 17 Accrediti di vecchiaia**

1 Gli accrediti di vecchiaia sono espressi in percento del salario assicurato tenuto conto dell'età dell'assicurato e figurano nell'allegato 1.

2 Finché un assicurato è al beneficio della rendita d'invalidità della CPdL, il suo capitale di risparmio viene alimentato da accrediti di vecchiaia uguali a quelli che sarebbero attribuiti se l'interessato fosse rimasto attivo, tenuto conto del suo ultimo salario assicurato.

#### **Art. 18 Acquisto di prestazioni**

1 Ogni nuovo assicurato che dispone di una prestazione di libero passaggio proveniente dall'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro o di un avere di libero passaggio proveniente da un istituto di libero passaggio deve trasferire i suoi averi alla CPdL. La CPdL può reclamare la prestazione di libero passaggio proveniente dal rapporto di previdenza anteriore come pure il capitale di previdenza proveniente da un'altra forma di previdenza per accreditarli all'assicurato.

2 Gli averi trasferiti vengono accreditati al capitale di risparmio dell'assicurato secondo l'art. 16 per l'acquisto di prestazioni.

3 Un acquisto ai sensi del cpv. 4 del presente articolo, non può essere effettuato se tutti i prelievi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni non sono stati rimborsati. Restano riservati i casi in cui il rimborso dei versamenti anticipati non è più autorizzato secondo l'art. 85 come pure i casi d'acquisto di prestazioni a seguito di un divorzio secondo l'art. 64.

4 L'apporto personale che può effettuare l'assicurato corrisponde al massimo alla somma degli accrediti di vecchiaia relativi al periodo che separa il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno e la data dell'acquisto, con interessi, calcolati sul salario assicurato in vigore al momento della richiesta, deduzione fatta:

- a. del capitale di risparmio acquisito al giorno dell'acquisto;
- b. di eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non devono essere trasferiti in una istituzione di previdenza in virtù della LFLP;
- c. di eventuali importi utilizzati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, nella misura in cui, conformemente all'art. 85, questi importi non possono più essere rimborsati;
- d. di eventuali averi del pilastro 3a nella misura in cui superano la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni compiuti secondo la legge. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

La somma degli accrediti, con interessi, figura nell'allegato 1.

5 Per gli assicurati provenienti dall'estero che non sono mai stati affiliati presso un istituto di previdenza svizzero, l'importo annuo del versamento personale non deve superare, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero, il 20% dello stipendio assicurato ai sensi dell'art. 14. Passato questo termine, l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari complete conformemente al cpv. 4.

6 Se l'assicurato decide di procedere all'acquisto secondo il cpv. 4, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti. In caso di un evento, l'assicurato o i suoi eredi, potranno beneficiare delle prestazioni complete dopo aver saldato il debito.

7 L'assicurato attivo può in qualsiasi momento decidere di acquistare delle prestazioni entro i limiti stabiliti al cpv. 4, a spese sue e in contanti.

8 L'acquisto di prestazioni può avvenire anche tramite versamenti effettuati da parte del datore di lavoro. Fermo restando il cpv. 4 e l'art. 7 LFLP.

9 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data dell'acquisto corrispondente. Restano riservati i casi di acquisto di prestazioni in seguito a divorzio ai sensi dell'art. 64.

10 Gli importi trasferiti a favore dell'assicurato (capitale o rendite) provenienti da una ripartizione della previdenza in seguito a divorzio, sono assimilati a una prestazione di libero passaggio ai sensi del cpv. 1.

#### **Art. 19 Perdita di prestazioni**

1 Quando un caso di divorzio, implica l'applicazione dell'art. 64 cpv. 1, si applica una diminuzione del capitale di risparmio come pure un adeguamento della somma dei versamenti personali dell'assicurato. L'importo di questa perdita, le sue incidenze e le possibilità per il suo riacquisto, totale o parziale, sono fissate dall'art. 64 cpv. 2, 3 e 4.

2 Quando un assicurato ottiene un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, si applica una diminuzione del capitale di risparmio come pure un adeguamento della somma dei versamenti personali dell'assicurato. L'importo di questa perdita, le sue incidenze e le possibilità per il suo riacquisto, totale o parziale, sono fissate dall'art. 83.

#### **Art. 20 Congedo non pagato**

1 L'assicurato che per motivi speciali ottiene un congedo non pagato, per un periodo di regola non superiore ai 2 anni, versa un contributo come pre-

visto dagli artt. 23 e 24. Lo stesso è calcolato sul suo ultimo salario assicurato per la copertura dei rischi di invalidità e di decesso e per spese amministrative.

2 Le prestazioni di rischio d'invalidità e di decesso rimangono così assicurate al livello acquisito prima del congedo.

3 Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa parziale presso un altro datore di lavoro o un'attività parziale non soggetta all'assicurazione obbligatoria, il suo ultimo salario assicurato è ridotto di conseguenza in proporzione.

4 Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro o un'attività non soggetta all'assicurazione obbligatoria, la sua affiliazione alla CPdL ha fine, conformemente all'art. 11.

#### **Art. 21 Riammissione**

L'assicurato uscito dalla CPdL che dovesse essere riammesso al servizio del datore di lavoro, viene considerato come dipendente di nuova assunzione.

### **CAPITOLO 4: Proventi della CPdL**

#### **Art. 22 Proventi generali**

I proventi della CPdL sono i seguenti:

- a. i contributi del datore di lavoro;
- b. i contributi degli assicurati;
- c. gli apporti degli assicurati ai sensi dell'art. 18;
- d. i redditi patrimoniali;
- e. eventuali introiti speciali.

#### **Art. 23 Contributi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro versa i contributi alla CPdL, per ogni assicurato dal momento della sua affiliazione alla CPdL e finché rimane in servizio. Quest'obbligo termina tuttavia alla fine del versamento del salario, nel momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età, in caso di congedo non pagato, o quando decede. I contributi a carico del datore di lavoro figurano nell'allegato 2.

#### **Art. 24 Contributi degli assicurati**

Ogni assicurato versa i contributi alla CPdL, dal momento della sua affiliazione alla CPdL e finché rimane in servizio. Quest'obbligo termina tuttavia alla fine del versamento del salario, nel momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età o quando decede. I contributi a carico dell'assicurato figurano nell'allegato 2.

### Art. 25 Pagamento dei contributi

1 I contributi degli assicurati sono dedotti dal loro salario mensile e vengono accreditati integralmente alla CPdL unitamente a quelli del datore di lavoro entro la fine del mese in corso.

2 In caso di ritardo negli accrediti o nei versamenti la CPdL può prelevare un interesse di mora.

## CAPITOLO 5: Prestazioni della CPdL

### Sezione 1: Generalità

#### Art. 26 Prestazioni assicurate

Alle condizioni espresse nel presente regolamento, la CPdL assicura prestazioni nella forma di:

- a. rendita per limiti d'età;
- b. rendita d'invalidità;
- c. supplemento temporaneo;
- d. liberazione dal pagamento dei contributi;
- e. rendita al coniuge;
- f. rendita per figlio;
- g. prestazioni a seguito di divorzio;
- h. prestazione di libero passaggio;
- i. capitale in caso di decesso.

#### Art. 27 Pagamento

1 Le prestazioni della CPdL sono versate:

- a. le rendite: anticipatamente entro il 15 di ogni mese;
- b. i capitali (artt. 26, 30 e 39): entro i 30 giorni che seguono la loro scadenza, ma al più presto quando gli aventi diritto sono accertati;
- c. le prestazioni di libero passaggio: alla fine del rapporto di servizio;
- d. le rendite derivanti da una ripartizione in caso di divorzio, versate a un istituto di previdenza: tra il 1° e il 15 dicembre di ogni anno. Il totale delle rendite annue, viene aumentato degli interessi calcolati con la metà del tasso d'interesse accreditato ai capitali di risparmio fissati dal Consiglio direttivo secondo l'art. 16.

2 Le prestazioni della CPdL sono versate all'indirizzo comunicato dal beneficiario, su un conto corrente bancario o postale. Le spese per versamenti all'estero sono a carico del beneficiario.

3 Al decesso di un beneficiario di rendite la rendita del mese in corso viene versata integralmente. Con ciò si estingue il diritto alla rendita.

4 Allorché la CPdL, in qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, è tenuta provvisoriamente ad accollarsi delle prestazioni d'invalidità o ai superstiti, il diritto è limitato alle esigenze minime secondo la LPP. Se in seguito si determina in maniera definitiva che la CPdL non è tenuta a

versare le prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

5 Se l'assicurato è coniugato, la CPdL esige il consenso del coniuge, sottoscritto con firma autenticata, per tutti i versamenti in capitale o pagamento della prestazione di libero passaggio in contanti.

#### Art. 28 Obbligo di fornire informazioni

1 Gli assicurati attivi, i beneficiari di prestazioni, come pure i loro eredi, hanno l'obbligo di notificare alla CPdL, entro 1 mese, ogni modifica di stato civile (matrimonio, nascite, decessi, ecc.) inizio o fine di convivenza, cambiamento di domicilio ecc.. In particolare, la CPdL accerta l'esistenza in vita del beneficiario.

2 In caso d'infrazione a questo obbligo, che comporti prestazioni non dovute, la CPdL ha diritto di decurtare, sopprimere o esigere la restituzione delle prestazioni già versate.

3 Gli assicurati attivi e i pensionati rispondono per tutte le conseguenze derivanti da indicazioni incomplete, inesatte o tardive.

4 Tutte le spese relative all'obbligo di fornire informazioni sono a carico dei beneficiari.

#### Art. 29 Adeguamento delle rendite

1 Le rendite servite possono essere adeguate annualmente al costo della vita di una percentuale stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo secondo le possibilità finanziarie della CPdL, ma al massimo fino all'1%. La decisione del Consiglio direttivo è commentata nei conti annuali o nel rapporto annuale della CPdL.

2 Se la CPdL non fosse in grado di finanziare l'adeguamento con i propri mezzi, allora il datore di lavoro può, tramite versamenti unici, apportare il capitale di previdenza necessario all'adeguamento delle rendite.

3 Sono riservate le disposizioni dei minimi LPP.

#### Art. 30 Liquidazione in capitale

1 La CPdL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita per limiti d'età o d'invalidità, di una rendita al coniuge, di una rendita per figlio, che fossero inferiori al 10% rispettivamente al 6% e al 2% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS.

2 Il capitale versato per limiti d'età è uguale al capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento. Le altre rendite vengono trasformate in capitale secondo le basi tecniche della CPdL.

3 La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni della CPdL.

### Art. 31 Cumulo di prestazioni

1 Se l'importo totale costituito dalle prestazioni dovute dalla CPdL a un invalido o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato dalle prestazioni di terzi citate al cpv. 2, eccede il 90% del salario lordo indicizzato, senza le indennità di famiglia che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio a parità di condizioni, la CPdL riduce proporzionalmente le prestazioni.

2 Le prestazioni di terzi prese in considerazione sono:

- le prestazioni dell'AVS/AI;
- le prestazioni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- le prestazioni dell'assicurazione militare;
- le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza esteri;
- le prestazioni di qualsiasi altro istituto assicurativo o di previdenza che sono state finanziate in tutto o in parte dal datore di lavoro;
- il salario eventualmente versato dal datore di lavoro o le indennità sostitutive del salario;
- i redditi che un invalido parziale o totale trae da una sua attività lucrativa, o potrebbe ancora trarre nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.

3 In deroga al cpv. 2, gli assegni per grandi invalidi come pure le indennità per menomazioni dell'integrità non sono presi in considerazione. Al contrario, le prestazioni dovute ai coniugi e agli orfani sono cumulate.

4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni perché l'avente diritto ha provocato colpevolmente il caso di assicurazione, per la determinazione del cumulo sono prese in considerazione le prestazioni assicurate complete.

5 Se le prestazioni sono state perse in applicazione dell'art. 19, le prestazioni della CPdL prese in considerazione sono quelle che sarebbero state dovute se l'assicurato non le avesse perse.

6 Se un istituto citato al cpv. 2 effettua un versamento in capitale, quest'ultimo viene trasformato in rendite secondo le basi tecniche della CPdL per la determinazione del cumulo.

7 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare mantengono il versamento di una rendita oltre l'età ordinaria AVS, la rendita per limiti d'età versata a partire da questa data dalla CPdL viene considerata come rendita d'invalidità per l'applicazione delle disposizioni sopraccitate.

8 In caso di riduzione, tutte le prestazioni della CPdL vengono ridotte nella stessa proporzione.

9 L'importo della riduzione potrà essere rivisto, tenendo conto dell'evoluzione generale dei salari da un lato, delle prestazioni dall'altro, come pure della perdita o dell'insorgere del diritto ad una prestazione.

10 La parte delle prestazioni assicurate ma non versate rimane a favore della CPdL.

11 Rimane riservato l'art. 97 cpv. 2.

### Art. 32 Diritti nei confronti di terzi responsabili

1 Fatta riserva della surrogazione legale, la CPdL può esigere che l'invalido o i superstiti del defunto cedano, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla CPdL, i loro diritti nei confronti di terzi responsabili dell'invalidità o del decesso.

2 Finché la cessione specificata al cpv. 1 non è avvenuta, la CPdL può sospendere il pagamento delle sue prestazioni.

### Art. 33 Colpa dell'avente diritto

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dall'avente diritto, oppure se l'assicurato si oppone ad una misura di riadattamento dell'AI, la CPdL può decidere la riduzione delle prestazioni, tuttavia al massimo nella proporzione decisa dall'AVS/AI.

### Art. 34 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto, né costituito in pegno prima della loro esigibilità. Le disposizioni del capitolo 6 del presente regolamento relative alla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, sono riservate.

2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla CPdL solo se questi crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.

3 Atti giuridici contrari alle disposizioni dei cpv. 1 e 2 non sono riconosciuti dalla CPdL.

### Art. 35 Prescrizione

Le azioni per il recupero di crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli artt. 41 LPP e da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni e l'art. 35a cpv. 2 LPP sono applicabili.



## Sezione 2: Rendita per limiti d'età

### Art. 36 Domanda di pensionamento

Per chi non ha ancora raggiunto l'età ordinaria prevista dall'AVS, la domanda di essere messo al beneficio della rendita per limiti d'età deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro, con copia alla CPdL, con 6 mesi di preavviso ma non prima di un anno. Con l'accordo del datore di lavoro è possibile anche il pensionamento parziale.

### Art. 37 Diritto alla rendita

1 Il diritto alla rendita per limiti d'età ha inizio al momento della cessazione del rapporto d'impiego, al più presto all'inizio del mese successivo al compimento del 60° anno d'età e al più tardi al momento dell'età ordinaria prevista dall'AVS, e si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

2 Il diritto alla rendita per limiti d'età è sospeso o ridotto fintantoché il beneficiario percepisce un'indennità sostitutiva dello stipendio.

### Art. 37bis Diritto alla rendita oltre l'età ordinaria AVS

1 L'assicurato che, con l'accordo del datore di lavoro, rimane in servizio oltre l'età ordinaria AVS, è libero di scegliere tra le due seguenti soluzioni:

- a. essere messo al beneficio di una rendita per limiti d'età a partire dall'età ordinaria AVS;
- b. rimanere assicurato al più tardi fino al raggiungimento del 70° anno d'età. I contributi dell'assicurato e del datore di lavoro sono fissati agli articoli 23 e 24 e figurano nell'allegato 2. Il capitale di risparmio continua ad essere alimentato con gli accrediti che figurano nell'allegato 1 e gli interessi stabiliti dal Consiglio direttivo. La rendita è calcolata sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento effettivo e del tasso di conversione determinato con le basi tecniche della CPdL che figura nell'allegato 1.

2 La richiesta di proroga del rapporto assicurativo, corredata dall'accordo del datore di lavoro, deve essere inoltrata alla CPdL almeno 6 mesi prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

3 La domanda per essere messo al beneficio della rendita, deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro, con copia alla CPdL, con 6 mesi di preavviso ma non prima di un anno. Con l'accordo del datore di lavoro è possibile anche il pensionamento parziale.

4 In caso di decesso di un assicurato dopo l'età ordinaria AVS, per la determinazione delle prestazioni ai superstiti, l'assicurato viene considerato come pensionato dal primo giorno del mese che segue il decesso.

5 La CPdL non versa nessuna prestazione d'invalidità in caso d'incapacità lavorativa. L'assicurato viene considerato come un pensionato per limite d'età a partire dal 4° mese successivo l'inizio dell'incapacità lavorativa.

### Art. 38 Importo della rendita

1 L'importo annuo della rendita per limiti d'età è fissato in percento del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento. I tassi di conversione figurano nell'allegato 1.

2 In caso di modifica del tasso d'interesse tecnico o della base tecnica secondo l'art. 98 cpv. 1 i tassi saranno rivisti dal Consiglio direttivo.

### Art. 39 Pagamento in capitale

1 L'assicurato può esigere il pagamento in capitale di una parte della sua rendita per limiti d'età, al massimo la metà del capitale di risparmio, a condizione che ne presenti domanda con 6 mesi di preavviso ma non prima di un anno. La decisione dell'assicurato è irrevocabile, fermo restando l'art. 27 cpv. 5. La richiesta viene tuttavia annullata in caso d'invalidità completa o di decesso prima del pensionamento per limiti d'età. In caso d'invalidità parziale, il diritto al pagamento in capitale viene ridotto in proporzione.

2 L'importo del capitale versato è uguale alla parte corrispondente del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento.

3 Il pagamento in capitale riduce proporzionalmente tutte le prestazioni della CPdL. Tuttavia, il pagamento in capitale non comporta nessuna conseguenza sul supplemento temporaneo.

## Sezione 3: Rendita invalidità

### Art. 40 Generalità

L'assicurato che viene riconosciuto invalido dall'AI è parimenti riconosciuto come invalido dalla CPdL con effetto alla stessa data e nella stessa misura, se era assicurato alla CPdL al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al guadagno, che è causa dell'invalidità. Sono riservati i diritti di ricorso nei termini di legge e l'eventuale diritto allo stipendio o a indennità sostitutive.

#### Art. 41 Domanda di pensionamento

1 La domanda di essere messo al beneficio della rendita d'invalidità deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro unitamente alla decisione AI. Il datore di lavoro deve trasmettere alla CPdL la documentazione per l'evasione della pratica. Se al momento della richiesta sussiste una riserva medica, il certificato del medico curante che attesti la natura dell'invalidità deve essere allegato alla domanda. In mancanza dell'informazione medica, la CPdL sottoporà l'assicurato ad un controllo del medico di fiducia; il costo gli sarà addebitato.

2 Se il rapporto di lavoro è terminato, la domanda deve essere inoltrata dall'assicurato alla CPdL.

#### Art. 42 Diritto alla rendita

1 Il diritto alla rendita d'invalidità della CPdL comincia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI.

2 La rendita d'invalidità della CPdL non è tuttavia versata finché l'assicurato percepisce il salario completo o indennità sostitutive che ammontano almeno all'80% del salario e che sono state finanziate per la metà dal datore di lavoro.

3 La rendita d'invalidità della CPdL è dovuta finché dura l'incapacità al guadagno, al più tardi tuttavia fino all'età ordinaria AVS, da quel momento l'assicurato ha diritto alla rendita per limiti d'età dello stesso importo. Il diritto si estingue comunque alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

#### Art. 43 Importo della rendita

Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il diritto alla rendita completa della CPdL. Al diritto alla rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita parziale della CPdL. Il tasso di conversione della rendita invalidità figura nell'allegato 1.

#### Art. 44 Invalidità parziale

1 L'assicurato al beneficio di una rendita parziale d'invalidità della CPdL è considerato come:

- assicurato invalido per la parte del suo capitale di risparmio corrispondente al tasso della rendita d'invalidità servita;

e

- assicurato attivo per la parte di salario assicurato corrispondente al salario ulteriormente realizzato.

2 Se un assicurato al beneficio di una rendita parziale d'invalidità della CPdL lascia il servizio del datore di lavoro, le disposizioni del presente regolamento relative alla prestazione di libero passaggio sono applicabili alla parte di salario assicurato corrispondente al salario percepito al momento dello scioglimento del rapporto di servizio.

#### Art. 45 Modifica dell'invalidità

Se il grado d'invalidità di un assicurato si modifica e implica una modifica del tasso della rendita che gli è versata dall'AI, la rendita d'invalidità della CPdL viene modificata in conseguenza. Rimane tuttavia riservato l'art. 44 cpv. 2.

#### Art. 46 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

1 L'assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:

a. per il periodo di tre anni qualora la rendita dell'AI venga ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità perché l'assicurato ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione, ha ripreso un'attività lucrativa o ha aumentato il suo grado d'occupazione;

oppure

b. fintanto che l'assicurato percepisce una prestazione transitoria dell'AI.

2 Per il periodo in cui il rapporto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la CPdL può ridurre la pensione d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

3 Rimane riservata la disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.

#### Sezione 4: Supplemento temporaneo

##### Art. 47 Definizione e diritto al supplemento temporaneo

1 Il supplemento temporaneo è una prestazione della CPdL versata ai pensionati finché non sono al beneficio di prestazioni dell'AVS o dell'AI, ma al massimo fino all'età ordinaria AVS.

2 Il pensionato al beneficio di una rendita per limiti d'età ha il diritto di chiedere che gli sia versato un supplemento temporaneo. In caso di liquidazione in capitale secondo l'art. 30, questo diritto non è concesso.

3 Il supplemento temporaneo è allora versato dal giorno del pensionamento per limiti d'età fino all'inizio del versamento delle prestazioni AVS che deve tuttavia coincidere con la data scelta dall'assicurato. Il supplemento temporaneo non è comunque più versato dalla fine del mese in cui il beneficiario viene riconosciuto invalido dall'AI o decede. Eventuali versamenti anticipati dalla CPdL dovranno essere retrocessi.

#### **Art. 48 Importo del supplemento temporaneo**

1 L'importo annuo del supplemento temporaneo viene fissato dall'assicurato d'intesa con la CPdL; esso non deve tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia dell'AVS presumibile, né avere come conseguenza una riduzione di più del 50% della rendita servita per limiti d'età. L'importo massimo è tuttavia calcolato proporzionalmente al grado medio di occupazione tenuto conto degli anni più favorevoli. Esso viene ridotto di 1/30 per ogni anno assicurativo inferiore a 30; per le frazioni di anno, la riduzione viene calcolata pro rata temporis.

2 In caso di pensionamento parziale l'importo del supplemento temporaneo è proporzionato al grado del pensionamento.

#### **Art. 49 Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del pensionato**

1 Il supplemento temporaneo viene finanziato a concorrenza dei 3/8 dal pensionato tramite una riduzione compensatoria della sua rendita per limiti d'età. Questa riduzione viene effettuata dal momento del pensionamento per limiti d'età e vita natural durante.

2 L'importo annuo della riduzione compensatoria viene fissato in funzione dell'importo annuo del supplemento temporaneo servito, dell'età del pensionato all'inizio del versamento della prestazione, come pure dell'età di fine versamento. I tassi della riduzione compensatoria figurano nell'allegato 1.

3 Se il pensionato al beneficio del supplemento temporaneo decede, le eventuali rendite dovute ai superstiti vengono conteggiate sulla base della rendita per limiti d'età servita, ridotta conformemente ai cpv. 1 e 2.

#### **Art. 50 Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del datore di lavoro**

Il datore di lavoro rifonde alla CPdL i 5/8 degli importi effettivamente versati ai beneficiari del supplemento temporaneo.

#### **Art. 51 Decisione dell'assicurato**

La decisione dell'assicurato concernente il versamento di un supplemento temporaneo, il relativo importo annuo e l'età termine del versamento devono essere comunicati alla CPdL contemporaneamente alla domanda di pensionamento per limiti d'età. La decisione è irrevocabile.

### **Sezione 5: Liberazione dal pagamento dei contributi**

#### **Art. 52 Principio**

1 Quando un assicurato è riconosciuto invalido dalla CPdL, è liberato dal pagamento dei contributi dal momento in cui non viene più versato il salario conformemente all'art. 24.

2 I contributi che l'assicurato avrebbe dovuto versare alla CPdL sono presi a carico dalla CPdL; sono considerati contributi dell'assicurato quelli ai sensi dell'art. 24.

3 Il datore di lavoro è pure liberato dal pagamento dei contributi dallo stesso momento, conformemente all'art. 23.

### **Sezione 6: Rendita al coniuge**

#### **Art. 53 Diritto alla rendita**

1 Se decede un assicurato attivo, oppure al beneficio di una rendita per limiti d'età, o d'invalidità, il coniuge ha diritto alla rendita se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. abbia compiuto i 45 anni o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli;
- b. il matrimonio è durato almeno 5 anni;
- c. riscuote una rendita completa dell'Al oppure acquista il diritto a una tale rendita entro 2 anni dopo il decesso del coniuge.

2 Il diritto alla rendita del coniuge decorre dal mese successivo al decesso dell'assicurato attivo o del beneficiario di rendita, ma al più presto quando cessa il diritto al salario dovuto all'assicurato, o alla rendita dovuta al pensionato.

#### **Art. 54 Importo della rendita**

1 Riservato l'art. 53, l'importo annuo della rendita al coniuge è pari:

- a. al 60% della rendita annua completa d'invalidità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso, se il coniuge defunto era attivo;
- b. al 60% della rendita annua che era assicurata al defunto al momento del decesso, se il coniuge defunto era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità.

2 Nei casi di cui al cpv. 1 lettera b, per il mese successivo al decesso, al coniuge è concesso il doppio assegno mensile della rendita.

#### Art. 55 Soppressione della rendita

1 La rendita al coniuge è soppressa in caso di nuove nozze; il coniuge riceve un'unica indennità equivalente al triplo della sua rendita annua.

2 La rendita al coniuge si estingue comunque alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

#### Art. 56 Trascuranza dei doveri parentali

Il Consiglio direttivo esamina i casi segnalati e può prendere disposizioni particolari per salvaguardare i diritti degli orfani, se vengono palesemente trascurati i doveri nei loro confronti, nel rispetto della LPP.

### Sezione 7: Rendita per figlio

#### Art. 57 Beneficiari

1 Se un assicurato è messo al beneficio della rendita per limiti d'età o d'invaldità della CPdL, ha diritto ad una rendita per figlio per ognuno dei suoi figli ai sensi dell'art. 58.

2 Se decede un assicurato, attivo o posto al beneficio della rendita per limiti d'età, d'invaldità, ognuno dei suoi figli ha diritto ad una rendita per figlio ai sensi dell'art. 58.

#### Art. 58 Figli

Sono considerati figli di un assicurato:

- i figli nati dal matrimonio contratto dall'assicurato;
- i figli la cui filiazione nei confronti dell'assicurato risulta dalla nascita o dall'adozione, oppure è stata stabilita per matrimonio, per riconoscimento o per sentenza legale;
- i figli al cui mantenimento l'assicurato provvedeva il giorno del suo decesso, o avrebbe provveduto in modo preponderante il giorno dell'inizio del suo diritto ad una rendita d'invaldità o per limiti d'età.

#### Art. 59 Diritto alla rendita

Il diritto alla rendita per figlio prende inizio il giorno in cui comincia il versamento della rendita d'invaldità o per limiti d'età, oppure il primo giorno del mese successivo al decesso, al più presto tuttavia dal momento in cui termina il diritto al salario da parte del defunto.

#### Art. 60 Importo della rendita

1 L'importo annuo della rendita per ogni figlio è pari:

- al 10% della rendita annua per limiti d'età o d'invaldità assicurata dalla CPdL, massimo

30%, se l'assicurato è al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invaldità;

- al 20% della rendita annua completa d'invaldità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso, massimo 60%, se l'assicurato defunto era attivo;
- al 20% della rendita annua che era assicurata al defunto al momento del decesso, massimo 60%, se l'assicurato defunto era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invaldità.

2 Nei casi di cui al cpv. 1 lettera c, per il mese successivo al decesso, al figlio è concesso il doppio assegno mensile della rendita per figlio, riservato l'eventuale diritto al capitale in caso di decesso.

#### Art. 61 Orfani di padre e madre

1 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una rendita pari al doppio di quanto stabilito dall'art. 60.

2 La doppia rendita per orfani decorre dal mese successivo a quello in cui termina il versamento del salario o della rendita dovuta all'assicurato.

#### Art. 62 Cessazione della rendita

1 La rendita per figlio termina in caso di decesso o al compimento del 18° anno d'età.

2 Può tuttavia essere versata fino a 25 anni d'età a figli che, per ragioni di studio, tirocinio o malattia, sono a carico di terzi.

3 L'orfano al beneficio di una rendita AI, raggiunta l'età di 25 anni, continua a percepire la rendita.

### Sezione 8: Prestazioni a seguito di divorzio

#### Art. 63 Decesso di un assicurato divorziato

1 Il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita in caso di decesso del suo ex coniuge assicurato se le 2 condizioni cumulative seguenti sono soddisfatte al momento del decesso del suo ex coniuge:

- è stata attribuita una rendita a seguito di divorzio in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 del Codice Civile Svizzero;

- il matrimonio sia durato almeno 10 anni.

2 Il diritto alla rendita del coniuge divorziato decorre dal giorno del decesso dell'assicurato, ma al più presto quando cessa il diritto al salario, ed è riconosciuto secondo i termini dell'art. 124e del Codice civile svizzero. I versamenti possono iniziare il 1° del mese successivo al decesso. Si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

3 L'importo annuo della rendita accordata al coniuge divorziato è pari alla prestazione di alimenti di cui è privato, dopo deduzione delle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare dell'AVS/AI e di istituti analoghi esteri, al massimo tuttavia all'importo della rendita al coniuge superstite risultante dalle esigenze minime della LPP.

4 Il versamento della rendita al coniuge divorziato non modifica i diritti del coniuge dell'assicurato defunto.

#### **Art. 64 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**

1 In caso di divorzio di un assicurato attivo, le prestazioni di libero passaggio acquisite dall'assicurato e dal suo ex coniuge durante il matrimonio, sono divise conformemente agli artt. 122 e 123 del Codice Civile e agli artt. 280 e 281 del Codice di procedura civile. Il giudice notifica d'ufficio alla CPdL l'importo da trasferire e le fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza.

2 Se una parte della prestazione di libero passaggio dell'assicurato è trasferita conformemente al cpv. 1, il capitale di risparmio dell'assicurato al momento del divorzio viene diminuito dell'importo attribuito all'ex coniuge. L'importo così perso può essere riacquisito, in tutto o in parte, in contanti, in applicazione dell'art. 18.

3 La somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al divorzio (contributi personali senza interessi e importi previamente affidati all'acquisto di prestazioni con interessi) è diminuita nella stessa proporzione del capitale di risparmio.

4 L' avere di vecchiaia calcolato secondo la base LPP è ridotto nella misura in cui l'importo attribuito all'ex coniuge eccede la differenza fra l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del divorzio e l' avere di vecchiaia calcolato secondo la base LPP alla stessa data.

#### **Art. 65 Divorzio**

1 La CPdL applica unicamente le decisioni definitive ed esecutive emesse dai tribunali svizzeri. In tutti i casi versa le prestazioni minime secondo la LPP e la LFLP.

2 Quando un assicurato attivo deve ripartire l'importo di libero passaggio, la CPdL procede come segue:

a. l'importo stabilito dal tribunale viene dedotto dal capitale di risparmio CPdL. Tutte le prestazioni a favore dell'assicurato sono ridotte in conseguenza. Tutti i conti dell'assicurato pres-

so la CPdL, compreso l' avere di vecchiaia LPP, sono ridotti proporzionalmente.

b. In caso di pensionamento per limite d'età durante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le relative prestazioni già versate per metà a carico del coniuge creditore e per metà a carico dell'assicurato. La differenza fra l'importo della rendita versata e della rendita ridotta è compensata riducendo:

- l'importo dovuto al coniuge creditore nell'ambito della suddivisione della previdenza;
- la rendita in corso dell'assicurato.

c. L'importo stabilito dal tribunale è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. E' versato in contanti se il coniuge creditore è al beneficio di una rendita limite d'età.

3 Quando un assicurato invalido deve ripartire la prestazione di previdenza, la CPdL procede come segue:

a. il capitale di risparmio è ridotto dell'importo stabilito dal tribunale. Le prestazioni in caso di pensionamento per limite d'età vengono ridotte di conseguenza. Tutti i conti dell'assicurato presso la CPdL, compreso l' avere di vecchiaia LPP sono ridotti proporzionalmente;

b. la suddivisione della previdenza porta alla riduzione della rendita invalidità in corso ma non incide sulla liberazione del pagamento dei contributi e neppure sulle rendite per figli di invalido in corso. L'importo della riduzione della rendita invalidità è calcolata moltiplicando la parte di capitale risparmio trasferito, proiettato senza interessi all'età AVS, per il tasso di conversione del regolamento;

c. in caso di pensionamento per limite d'età durante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le relative prestazioni già versate in eccesso per metà a carico del coniuge creditore e per metà a carico dell'assicurato. La differenza fra l'importo della rendita versata e della rendita ridotta è compensata riducendo:

- l'importo dovuto al coniuge creditore tramite la suddivisione della previdenza;
- la rendita in corso dell'assicurato;

d. in caso di riduzione della rendita invalidità per cumulo di prestazioni, il capitale di risparmio CPdL non può essere ridotto salvo nel caso in cui la sovrassicurazione è causata dal versamento delle rendite per figli;

e. l'importo stabilito dal tribunale è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. E' versato in contanti se il coniuge creditore è al beneficio di una rendita limite d'età.

4 Qualora un pensionato ivi compreso l'invalido divenuto pensionato per limite d'età, deve suddividere la sua prestazione di previdenza, la CPdL procede come segue:

- a. la rendita in corso è ridotta dell'importo stabilito dal tribunale;
- b. la parte di riduzione è convertita secondo l'art. 19h OLP in rendita vitalizia versata a favore del coniuge creditore (rendita di divorzio);
- c. la riduzione della rendita per limite d'età non incide sulle rendite per figli in corso o eventuali conseguenti rendite per orfani in caso di decesso del pensionato; per contro le nuove rendite per figli e eventuali conseguenti rendite per orfani in caso di decesso del pensionato sono determinate sulla base della rendita ridotta.

5 Le rendite di divorzio sono vitalizie e versate:

- a. al coniuge creditore se è al beneficio di una rendita limite d'età o se ha più di 58 anni e che ne fa richiesta o se è invalido al 100% presso il suo istituto di previdenza e che ne fa richiesta;
- b. all'istituto di previdenza del coniuge creditore se è attivo o invalido;
- c. su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore se il coniuge creditore non è affiliato a un istituto di previdenza o il trasferimento non è possibile;

6 Le rendite di divorzio da versare a un coniuge creditore attivo o invalido possono essere convertite in capitale con il suo accordo. La CPdL versa di conseguenza il valore attuale della rendita di divorzio determinata secondo i parametri tecnici della CPdL, sotto forma di una prestazione di libero passaggio. La CPdL raccomanda al coniuge creditore di optare per un versamento unico anziché la rendita di divorzio.

7 Il diritto alla rendita di divorzio termina al momento del decesso del coniuge creditore. Nessuna altra prestazione è dovuta dopo il decesso.

8 Gli assicurati attivi il cui capitale di risparmio è stato ridotto per divorzio possono in ogni momento effettuare un acquisto di prestazioni. Le limitazioni d'acquisto secondo l'art. 18 non si applicano fintantoché l'acquisto non supera l'importo trasferito per divorzio. Per contro, gli assicurati invalidi e i pensionati per limite d'età non possono compensare la riduzione del capitale di risparmio o della rendita.

9 Quando un assicurato attivo o un invalido beneficia di una prestazione compensatoria di divorzio (capitale o rendita), gli istituti di previdenza utilizzano gli importi ricevuti come un apporto di libero passaggio per un assicurato attivo o effettuano un aumento del capitale di risparmio per l'invalido. Le relative disposizioni si applicano per analogia.

L'aver di vecchiaia LPP è aumentato secondo le informazioni trasmesse dall'istituto di previdenza del coniuge debitore. L'assicurato invalido al 100% può esigere il versamento di rendite o di un capitale in contanti dall'istituto di previdenza dell'ex coniuge debitore.

10 Quando una prestazione compensatoria per divorzio è versata a favore di un pensionato per limite d'età, la CPdL retrocede all'istituto di previdenza del coniuge debitore l'importo ricevuto poiché non incide sulle prestazioni del regolamento CPdL. Il pensionato deve quindi chiedere all'istituto di previdenza del coniuge debitore il versamento diretto delle prestazioni dovute.

11 In caso di procedura di divorzio la CPdL comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni previste agli art. 24 LFLP e 19k OLP.

12 Su richiesta dell'assicurato o del tribunale, la CPdL esamina un progetto di suddivisione della previdenza e emette una dichiarazione di fattibilità.

13 In caso di trasferimento di una prestazione per divorzio, la CPdL comunica al nuovo istituto di previdenza la parte della prestazione d'uscita secondo l'art. 15 LPP.

14 I casi di assicurati attivi parziali, invalidi parziali o pensionamenti limite d'età parziali vengono trattati per analogia. Se il tribunale non precisa la suddivisione del trasferimento da effettuare, la CPdL preleva l'importo trasferito dal capitale di risparmio della parte attiva.

## Sezione 9: Prestazione di libero passaggio

### Art. 66 Fine del rapporto di servizio prima del 1° gennaio successivo al 19° compleanno

1 L'assicurato il cui rapporto di servizio termina prima del 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, non ha nessun diritto nei confronti della CPdL.

2 I contributi che ha versato personalmente sono considerati nella loro totalità come utilizzati per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso.

### Art. 67 Fine del rapporto di servizio dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno

1 L'assicurato il cui rapporto di servizio termina dopo il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, ma prima che sia maturato il diritto a una rendita per limiti d'età, ossia prima del 60° anniversario, e per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, ha diritto alla prestazione di libero passaggio il cui importo è definito agli artt. 68 e 69.

2 Lo stesso vale per un assicurato il cui rapporto di servizio termina dopo l'inizio del diritto alla rendita per limiti d'età, ammesso che la prestazione di libero passaggio venga trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, si sia reso indipendente ai sensi dell'AVS, o l'assicurato si sia annunciatosi all'assicurazione contro la disoccupazione.

3 La prestazione di libero passaggio è esigibile quando termina il rapporto di servizio. Da tale data frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la CPdL non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora oltre all'interesse minimo LPP.

#### **Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio**

L'importo della prestazione di libero passaggio è pari al capitale di risparmio costituito al momento della fine del rapporto di servizio, dopo aver tenuto conto degli artt. 64 e 83.

#### **Art. 69 Importo minimo della prestazione di libero passaggio**

1 L'importo minimo della prestazione di libero passaggio è in tutti i casi almeno pari agli importi che l'assicurato ha già pagato, compresi gli interessi al tasso stabilito dalla LPP. A questo importo si aggiungono i contributi versati personalmente alla CPdL dall'assicurato, senza interessi, aumentati del 4% per anno d'età superiore ai 20 anni, ma al massimo però del 100%.

2 Un terzo almeno dei contributi complessivi versati dal datore di lavoro e dall'assicurato sono considerati contributi versati personalmente alla CPdL dall'assicurato ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 70 Attribuzione della prestazione di libero passaggio**

1 Quando il rapporto di servizio viene sciolto, il datore di lavoro informa tempestivamente la CPdL e notifica se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.

2 La CPdL comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo invita a fornire, entro 30 giorni, le informazioni necessarie per l'attribuzione secondo i cpv. 3 e 4.

3 Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, in base alle informazioni date alla CPdL dall'assicurato. Rimane riservato il cpv. 5.

4 Se l'assicurato non entra in servizio presso un nuovo datore di lavoro, egli può scegliere fra:

- a. la conclusione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria, presso un gruppo formato da istituti di questo genere o presso un istituto assicurativo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LPP;
- b. l'apertura di un conto di libero passaggio presso una fondazione i cui fondi sono investiti presso o tramite una banca sottoposta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

5 Se l'assicurato non comunica alla CPdL le informazioni necessarie nel termine fissato, la CPdL trasferisce l'importo della prestazione di libero passaggio, compreso l'interesse, presso l'Istituto Collettore non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 anni dalla fine del rapporto di servizio.

6 Rimane riservato l'art. 71.

#### **Art. 71 Pagamento in contanti**

1 Riservato l'art. 18 cpv. 9, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:

- a. se lascia definitivamente la Svizzera per un paese diverso dal Principato del Liechtenstein; rimangono riservate le restrizioni previste dagli Accordi bilaterali stipulati fra la Svizzera e i paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio;
- b. se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato al momento della fine del rapporto di servizio.

2 Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso del coniuge, sottoscritto con firma autenticata. Se questo consenso non può essere raccolto o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può rivolgersi al tribunale competente.

3 La CPdL è abilitata ad esigere tutte le prove che giudica necessarie ed a rinviare il pagamento fino alla loro presentazione.

#### **Art. 72 Fine dell'assicurazione presso la CPdL**

1 L'assicurazione presso la CPdL termina il giorno in cui si conclude il rapporto di servizio.

2 Qualora, durante il mese successivo alla fine del rapporto di servizio, l'assicurato che non è legato per contratto ad un nuovo datore di lavoro muore o diventa inabile al lavoro e questa inabilità comporterà in futuro l'assegnazione della rendita d'invalidità dell'AI oppure la morte, la CPdL concede quelle prestazioni che erano assicurate nel momento in cui il rapporto di servizio si è concluso.

3 Se la CPdL deve intervenire in base all'applicazione del cpv. 2 e se la prestazione di libero passaggio è già stata attribuita, la CPdL ne esigerà la restituzione; in caso di mancata restituzione, la CPdL ridurrà l'importo delle prestazioni fino a concorrenza dell'ammontare già versato.

#### **Sezione 10: Capitale in caso di decesso**

##### **Art. 73 Diritto**

Il diritto ad un capitale sorge nel caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita per invalidità prima dell'età ordinaria AVS. La CPdL versa un capitale conformemente all'art. 75.

##### **Art. 74 Ordine delle persone beneficiarie**

1 Hanno diritto al capitale in caso di decesso, a prescindere dal diritto delle successioni, i superstiti secondo il seguente ordine che non può essere modificato:

categoria 1:

- il coniuge; in mancanza di questi,
- i figli che hanno diritto a una rendita per orfani della CPdL; in mancanza di questi,
- il partner convivente superstite la cui convivenza comprovata ha avuto inizio almeno 5 anni prima del decesso.

categoria 2, in mancanza dei beneficiari della categoria 1:

- i figli che non hanno diritto alla rendita orfani della CPdL; in mancanza di questi,
- i genitori; in mancanza di questi,
- i fratelli e le sorelle.

2 Se entro il termine di un anno dal decesso non è fatto valere alcun diritto, il capitale non attribuito resta alla CPdL.

##### **Art. 75 Ammontare del capitale in caso di decesso**

1 Il capitale in caso di decesso corrisponde, previa deduzione dell'indennità unica prevista dal cpv. 2, al capitale di risparmio cumulato al momento del decesso dell'assicurato attivo o al momento della messa al beneficio della rendita invalidità, dedotti gli eventuali capitali necessari al finanziamento delle rendite superstiti, delle rendite di invalidità versate e delle prestazioni di divorzio (rendite o capitali) in corso o già versate dalla CPdL.

2 L'ammontare del capitale a favore del coniuge, senza diritto alla rendita superstiti, deve corrispondere al minimo a 3 rendite annue di cui all'art. 54.

##### **Art. 76 Designazione**

1 La persona assicurata o il beneficiario di una rendita per invalidità può, mediante un atto giuridicamente valido, designare chi e in quale misura tra gli aventi diritto all'interno di ogni categoria, può beneficiare della prestazione.

2 In assenza di una dichiarazione scritta in merito alla ripartizione, il capitale è attribuito in parti uguali agli aventi diritto secondo l'ordine di cui all'art. 74.

#### **CAPITOLO 6: Promozione della proprietà d'abitazioni**

##### **Art. 77 Generalità**

1 La CPdL partecipa alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale conformemente alla legge del 17 dicembre 1993.

2 Ogni assicurato attivo della CPdL può, fino a tre anni prima dell'età di pensionamento decisa nei termini previsti dall'art. 37, prelevare tutto o parte della sua previdenza acquisita per:

- l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni (abitazione primaria);
- l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni;
- la restituzione di prestiti ipotecari.

3 L'assicurato può utilizzare i fondi della previdenza acquisita contemporaneamente per un solo oggetto.

4 La proprietà può avere come oggetto:

- a. un appartamento;
- b. una casa unifamiliare.



5 Per “proprietà d’abitazioni” si intende:

- a. la proprietà;
- b. la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
- c. la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge;
- d. il diritto di superficie per sé stante e permanente.

6 Per “partecipazione alla proprietà d’abitazioni” si intende:

- a. l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- b. l’acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- c. la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Ciò a condizione che il regolamento della cooperativa di costruzione di abitazioni o dell’altra forma di partecipazione scelta dall’assicurato preveda che se quest’ultimo esce dalla cooperativa, dalla società anonima di locatari o dall’organismo di costruzione di utilità pubblica, gli importi che aveva designato per l’acquisizione di quote di partecipazione o di certificati di partecipazione simili vengano trasferiti solo ad un altro istituto analogo nell’ambito del quale l’assicurato utilizza personalmente un’abitazione, o ad un istituto di previdenza professionale. Quote di partecipazione o certificati di partecipazione simili devono essere depositati presso la CPdL.

#### **Art. 78 Concetto d’abitazione ad uso proprio dell’assicurato**

1 Per “abitazione ad uso proprio dell’assicurato”, si intende un’abitazione che l’assicurato utilizza quale luogo di domicilio o di dimora abituale.

2 Se l’assicurato è domiciliato all’estero deve fornire, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, le prove che utilizza i fondi in questione per la proprietà della sua abitazione.

#### **Art. 79 Modi di promozione**

1 La promozione della proprietà d’abitazioni ai sensi delle presenti disposizioni può assumere 2 modi distinti:

- a. il prelievo anticipato di tutto o parte della prestazione di libero passaggio, nei limiti, secondo le modalità e con gli effetti descritti negli artt. da 81 a 86;
- b. la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio e/o dell’insieme del diritto a delle prestazioni future, nei limiti, secondo le modalità e con gli effetti descritti negli artt. da 87 a 89.

2 I 2 modi di promozione possono essere combinati.

#### **Art. 80 Prove**

L’assicurato che fa valere il diritto all’uno o all’altro modo di promozione della proprietà deve provare che le relative condizioni sono adempite producendo alla CPdL i documenti da essa richiesti.

### **Sezione 1: Prelievo anticipato**

#### **Art. 81 Diritto**

1 Riservato l’art. 18 cpv. 9 l’assicurato può chiedere, al più tardi 3 anni prima dell’età di pensionamento decisa nei termini previsti dall’art. 37, il versamento anticipato di capitale per la promozione della proprietà d’abitazioni. Il richiedente deve presentare i documenti giustificativi necessari.

2 L’assicurato può ugualmente far valere il suo diritto nei termini fissati al cpv. 1 e domandarne l’esecuzione solo dopo la data fissata al cpv. 1, al più tardi tuttavia il giorno nel quale egli è messo a beneficio di una rendita per limiti d’età dalla CPdL, e al più presto 3 anni dopo che egli avrà fatto valere il suo diritto. I termini fissati all’art. 84 sono tuttavia riservati.

3 Se l’assicurato è coniugato, il prelievo anticipato è subordinato alla condizione che il coniuge dia il suo consenso, sottoscritto con firma autenticata. Se questo non può essere ottenuto, o se è rifiutato, l’assicurato può rivolgersi al tribunale competente.

4 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.

#### **Art. 82 Importo**

1 L’importo del prelievo anticipato non può essere inferiore a fr. 20'000.--, fatto riserva del cpv. 2. Non può essere tuttavia superiore:

- a. alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo anticipato in applicazione degli artt. 68 e 69, se è richiesto entro il 31 dicembre successivo al 50° compleanno dell’assicurato o se coincide con tale data;
- b. al più elevato dei 2 importi seguenti:
  - la prestazione di libero passaggio che sarebbe stata attribuita all’assicurato in applicazione del Regolamento che regge l’istituto di previdenza al quale egli era assicurato il 31 dicembre che seguiva il suo 50° compleanno o che coincideva con tale data, se avesse lasciato il servizio presso il suo datore di lavoro a tale data, sommato con gli eventuali rimborsi di prelievi anticipati

anteriori effettuati dopo questa data, meno gli eventuali prelievi anticipati percepiti o il ricavo delle realizzazioni di pegni dopo questa data;

- 50% della differenza tra la prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo anticipato in applicazione degli artt. 68 e 69, e la prestazione di libero passaggio impiegata già a questa data per la proprietà d'abitazioni, se è richiesto dopo il 31 dicembre successivo al 50° compleanno dell'assicurato.

2 Il limite di fr. 20'000.-- non è applicabile all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili.

3 La CPdL si riserva il diritto di esigere una partecipazione alle spese generate dalla domanda di prelievo anticipato.

#### **Art. 83 Effetti**

1 Il prelievo anticipato ha quale conseguenza la riduzione delle prestazioni assicurate dalla CPdL, in seguito alla riduzione del capitale di risparmio.

2 Se il prelievo anticipato è pari alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo, il capitale di risparmio è annullato e ricostituito da quella data. Lo stesso vale per la somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al momento del prelievo anticipato (contributi personali senza interessi e apporti con interessi).

3 Se il prelievo anticipato è inferiore alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo, il capitale di risparmio è diminuito dell'importo versato all'assicurato. Tutti i conti dell'assicurato (somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al momento del prelievo anticipato, contributi personali senza interessi e apporti con interessi), compreso l'aver di vecchiaia LPP sono diminuiti nella stessa proporzione del capitale di risparmio.

#### **Art. 84 Esecuzione**

1 La CPdL versa l'importo del prelievo anticipato entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa. In caso di disavanzo tecnico, questo termine è prolungato a 12 mesi. In caso di disavanzo tecnico importante, il versamento per rimborsare prestiti ipotecari può essere differito fino a nuovo avviso; la CPdL informerà gli assicurati e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sulla durata prevista di tale misura. Rimane tuttavia riservato l'art. 81 cpv. 2.

2 La CPdL trasferisce direttamente l'importo convenuto al creditore o all'avente diritto secondo

l'art. 77 cpv. 5 e 6 dopo la presentazione dei documenti giustificativi richiesti dalla CPdL, con il consenso dell'assicurato, sulla base del documento che egli ha fornito.

3 Se la CPdL può giustificare problemi di liquidità, il Consiglio direttivo stabilisce un ordine di priorità e lo sottopone per preavviso alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale; la CPdL adempie ai suoi obblighi in funzione delle sue liquidità e del suddetto ordine di priorità.

#### **Art. 85 Rimborso**

1 L'assicurato può rimborsare alla CPdL il prelievo anticipato in ogni momento al più tardi tuttavia 3 anni prima dell'età di pensionamento deciso dall'assicurato nei termini previsti dall'art. 37, purché non sia al beneficio di prestazioni per limite d'età anticipata della CPdL, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o prima del pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio.

2 L'importo rimborsato non può essere inferiore a fr. 10'000.--. Se l'importo ancora dovuto è inferiore a fr. 10'000.--, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

3 La CPdL attesta il rimborso sull'apposito modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4 Finché una delle condizioni previste al cpv. 1 non si sia realizzata, l'assicurato deve rimborsare il prelievo anticipato alla CPdL qualora:

- la proprietà dell'abitazione sia alienata;
- i diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione.

5 Se l'assicurato decede, e se nessuna prestazione può essere richiesta alla CPdL in seguito al decesso, gli eredi del defunto devono rimborsare il prelievo anticipato e non ancora rimborsato al giorno del decesso. Rimane riservato l'art. 86 cpv.

1. Il rimborso rimane a favore della CPdL.

6 L'importo rimborsato secondo i cpv. 1 e 4 è utilizzato in applicazione per analogia dell'art. 18. Rimane riservato l'art. 86 cpv. 2. L'aver di vecchiaia LPP è aumentato proporzionalmente secondo il calcolo effettuato al momento del versamento anticipato.

#### **Art. 86 Alienazione della proprietà dell'abitazione**

1 In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare dei prelievi anticipati effettuati e non ancora rimborsati, ma al massimo al ricavato realizzato, cioè al prezzo di vendita detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore. Gli impegni risultanti dai mutui contratti nel

corso dei 2 anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazione non sono presi in considerazione per il calcolo del ricavato della vendita, a meno che l'assicurato o i suoi eredi provino che questi erano necessari al finanziamento della sua proprietà.

2 Se, entro i 2 anni che seguono un prelievo anticipato, l'assicurato intende investire il ricavato dell'alienazione nella proprietà di una nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, egli può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

3 Il conferimento dei diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione è considerato come un'alienazione. Il trasferimento della proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto della previdenza non è invece considerato come un'alienazione. Il beneficiario del trasferimento soggiace tuttavia alle stesse restrizioni del diritto d'alienazione dell'assicurato.

4 La restrizione del diritto d'alienazione è menzionata nel registro fondiario. La CPdL è tenuta a richiedere questa menzione al momento del prelievo anticipato. Può essere cancellata quando diventa senza effetti, cioè:

- a. al più presto 3 anni prima dell'età di pensionamento decisa dall'assicurato nei termini del regolamento;
- b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito al nuovo istituto di previdenza al quale è affiliato l'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

## Sezione 2: Costituzione in pegno

### Art. 87 Principio

1 L'assicurato attivo può costituire in pegno, al più tardi fino a 3 anni prima dell'età di pensionamento decisa nei termini del regolamento:

- a. al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale egli avrebbe diritto al momento della realizzazione del pegno, fino al 31 dicembre successivo al suo 50° compleanno o che coincide con tale data;
- b. al massimo l'importo più elevato dei 2 importi definiti all'art. 82 cpv. 1 lettera b, dopo il 31 dicembre successivo al suo 50° compleanno;
- c. il suo diritto a prestazioni future, fino a concorrenza dell'importo massimo secondo lettera a o b, considerando la sua età, qualunque sia la sua età.

2 L'art. 81 relativo al diritto ad un prelievo anticipato è applicabile per analogia alla costituzione in pegno.

3 In deroga all'art. 81 cpv. 4 l'importo costituito in pegno può essere adattato finché il diritto massimo secondo il cpv. 1 non sia raggiunto.

4 La costituzione in pegno è valida solo se la CPdL ne è stata informata per iscritto.

### Art. 88 Effetti della realizzazione del pegno

1 La CPdL deve informare l'assicurato delle conseguenze che avrebbe per lui la realizzazione del pegno.

2 Se il pegno dev'essere realizzato, in tutto o parte, l'art. 83 è applicabile per analogia.

3 La costituzione in pegno termina di produrre effetti 3 mesi dopo che il creditore pignoratizio sia venuto a conoscenza della fine della costituzione in pegno.

### Art. 89 Consenso del creditore pignoratizio

1 Il consenso scritto del creditore pignoratizio dev'essere richiesto:

- a. per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- b. se delle prestazioni sono dovute dalla CPdL;
- c. in caso di divorzio, per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio a favore dell'altro coniuge.

2 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, la CPdL deve garantire l'importo corrispondente.

3 Se l'assicurato cambia datore di lavoro ed è assicurato ad un nuovo istituto di previdenza, la CPdL deve informare il creditore pignoratizio. Quest'informazione conterrà esplicitamente la designazione dell'istituto di previdenza presso il quale è stata trasferita la prestazione di libero passaggio e il suo ammontare.

### Art. 90 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni

1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

3 Per la restituzione delle imposte, l'assicurato deve inoltrare una richiesta scritta all'autorità che le ha riscosse, accompagnata da un attestato indicante:

- il rimborso;
- il capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni;
- le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone ed al Comune a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione del pegno.

4 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo 3 anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

5 La CPdL notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni, ogni prelievo anticipato, ogni realizzazione di un pegno e ogni rimborso ai sensi delle disposizioni succitate.

6 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

## CAPITOLO 7: Equilibrio finanziario

### Art. 91 Perizia tecnica

1 Il Consiglio direttivo farà allestire periodicamente, ma almeno una volta ogni 2 anni, una perizia tecnica da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

2 Tramite la perizia tecnica, il perito verifica in particolare:

- a. se la CPdL offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere ai suoi impegni;
- b. se rispetta i parametri fissati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale;
- c. se le disposizioni statutarie inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

3 Se il perito nota delle insufficienze dannose per il buon andamento della CPdL, deve proporre al Consiglio direttivo le misure adeguate per eliminarle. Il Consiglio direttivo deve poi decidere quali provvedimenti applicare.

### Art. 92 Garanzia della Città di Lugano

La Città garantisce agli assicurati il pagamento delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni dell'art. 72c LPP.

## CAPITOLO 8: Disposizioni generali

### Art. 93 Contestazioni

1 Il Consiglio direttivo esamina in prima istanza le eventuali contestazioni sorte fra gli assicurati attivi o i pensionati e la CPdL, e ne propone la soluzione.

2 Contro le decisioni del Consiglio direttivo, in virtù dello statuto e del presente regolamento, gli interessati possono interporre una petizione, secondo i termini stabiliti dalla LPP, al Tribunale cantonale delle assicurazioni con foro giuridico a Lugano.

3 Sono applicabili le norme previste dalla parte quinta, titolo primo, della LPP.

### Art. 94 Segreto d'ufficio

1 I membri facenti parte o che hanno fatto parte del Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL, e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPdL, sono tenute al segreto, nei confronti di terzi, su quanto vengono a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di inosservanza il membro sarà ammonito dal Consiglio direttivo. In caso di recidiva, il Consiglio direttivo procede alla sua espulsione.

2 Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati.

### Art. 95 Responsabilità

1 I membri facenti parte o che hanno fatto parte del Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPdL rispondono dei danni che arrecano intenzionalmente o per negligenza alla CPdL.

2 I datori di lavoro sono responsabili dei danni che potrebbero essere arrecati alla CPdL dalla mancata comunicazione di informazioni ad essa necessarie (affiliazione di nuovi salariati, salari annui, modifiche degli stessi, uscite, ecc.).

## CAPITOLO 9: Disposizioni transitorie

### Art. 96 Rendite in corso al 1° gennaio 2019

Le prestazioni pagate anteriormente ai pensionati non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore del presente regolamento il 1° gennaio 2019.

#### **Art. 97 Prestazioni garantite agli assicurati attivi**

1 Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 31 dicembre 1998 e ancora assicurati al 1° gennaio 2019.

2 Per tutti gli assicurati attivi è garantito l'importo in franchi di ogni prestazione assicurata (rendita e prestazione di libero passaggio) il 31 dicembre 1998 secondo lo statuto anteriore. Non è data nessuna garanzia in caso di pensionamento per limiti d'età se esso avviene prima dell'età prevista dallo statuto anteriore.

3 Rimangono riservati i casi di perdita di prestazioni secondo l'art. 19 come pure le modifiche del grado di occupazione.

#### **CAPITOLO 10: Disposizioni finali**

##### **Art. 98 Basi tecniche e tassi d'interesse**

1 Le basi tecniche e il tasso d'interesse tecnico utilizzato dalla CPdL figurano nell'allegato 1.

2 Il Consiglio direttivo può, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale, adottare nuove basi tecniche e adattare i parametri tecnici.

3 Il tasso d'interesse di mora applicabile alle prestazioni di libero passaggio corrisponde a quello fissato dal Consiglio federale.

##### **Art. 99 Certificato di assicurazione**

1 La CPdL consegna ad ogni assicurato ogni anno, come pure in caso di matrimonio, il certificato di assicurazione sul quale figura l'importo delle sue prestazioni assicurate, incluso quello della prestazione di libero passaggio, calcolate in conformità con il presente regolamento.

2 In caso di divergenza tra il certificato di assicurazione e il presente regolamento, è applicabile quest'ultimo.

3 Inoltre la CPdL informa ogni assicurato, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata sull'organizzazione e il finanziamento della CPdL e sulla composizione del Consiglio direttivo.

4 Su richiesta, la CPdL consegna agli assicurati un esemplare dei conti annuali e del rapporto annuale e li informa sul rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese amministrative, i principi di calcolo dei capitali di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura.

##### **Art. 100 Interpretazione**

Tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento saranno risolti dal Consiglio direttivo che deciderà riferendosi allo spirito del regolamento stesso, come pure alle disposizioni della LPP e delle sue ordinanze.

##### **Art. 101 Entrata in vigore**

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 La versione del regolamento in vigore è a disposizione sul sito della CPdL ([www.cpdL.ch](http://www.cpdL.ch)).

CASSA PENSIONI DI LUGANO

Il Presidente

Il Direttore

Dr. R. Chopard

Dipl. Math. M. Guerra

Allegati 1 e 2

Il presente Regolamento è stato approvato dal CD nella sua seduta del 25 settembre 2018